


Emendamento al Titolo della legge

Nel Titolo della legge dopo la parola media eliminare le parole: "e bassa".

Il testo della legge regionale 12 dicembre 2017 n° 53 è così modificato: "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta e media intensità assistenziale".

Emendamento Maria Lucrezia



APPROVATO

Emendamento art. 1 comma 2

Il comma 2 è riscritto come di seguito:

Art. 3 (Tipologia di utenza)


1. La RSA ad alta intensità assistenziale, salvo quanto già previsto da altre specifiche norme, eroga:

a) Trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del DPCM sui LEA del 12/01/2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla giunta regionale.

I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a carico integrale del servizio sanitario regionale.

Note:

IN PERFETTA ADESIONE ALLA LETTERA A) art. 30 DPCM 12.01.17
SUI LEA.

(BENDINELLI) Man. Cella


APPROVATO

Approvato

4

Emendamento art. 1 comma 3 del ddl n. 3

Il comma 3 è soppresso

Mano
G. Hall

Approvato

4/A

Emendamento n. 1

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017, Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 3 è eliminato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes.

APPROVATO

5

Emendamento art. 1 comma 4

Il comma 4 è soppresso

Mario Cullini
/ / / / /

Approvato

S/A

Emendamento n. 2

OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL 2018/00003 del 31/01/2018 "Modifiche alla LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017. Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 4, è eliminato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several vertical strokes.

Emendamento art. 1 comma 5

Il comma 5 è così sostituito:

La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente:

Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I Trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del DPCM sui LEA del 12.01.2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.

I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

Note:

IN PERFETTA ADESIONE ALLA LETTERA B) art. 30 DPCM 12.01.17 SUI LEA.



Approvato

7

Emendamento art. 1 comma 6

Il comma 6 è soppresso


Luis. Bulli
Luisi

APPROVATO

19

Emendamento art. 1 comma 10

Il comma 10 è soppresso



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'M. G. G. G.' and the bottom signature is 'L. G. G.'.


Approvato

9/A

Emendamento n. 4


OGGETTO: Emendamento del Governo allo **SDL 2018/00003 del 31/01/2018** "Modifiche alla **LEGGE REGIONALE n. 53 del 2017**. Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale".

L'art. 1, comma 10 è eliminato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by several vertical strokes on the right side.

Emendamento art. 1 comma 11

Il comma 11 è soppresso.




Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'M. G.' and the bottom signature is 'L. L.'.

Emendamento art. 1 comma 11 bis (nuovo comma)

L'art. 4 della Legge 53 è sostituito con il seguente:

1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.
2. *Per gestione diretta s'intende l'utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità operative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.*
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato esclusivamente per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione ed accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche e integrazioni.

Note: IN ADESIONE ALLA DELIBERA CDM 08.02.18



Approvato

18

Emendamento art. 1 comma 14

Il comma 14 è soppresso

Mario Grilli
L. Deiana

Emendamento art. 1 comma 17

Il comma 17 è così modificato:

All'art. 7 (Regolamento Regionale), comma 1, lettera c) dopo le parole " RSA ad alta, media " eliminare le parole "e bassa" ;
tra le parole alta e media sostituire la "," con "e".

Mario Cullini
R. D'Amico

Approvato

18

Emendamento art. 1 comma 18

Il comma 18 è soppresso

Mario Monti
L. Steno